

CORTE DEI CONTI
05.06.03 000640
UFF. CONTR. INFRASTR. E TERRITORIO.



04 GIU. 2003

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

La presente copia fotostatica composta di
n. 10 fogli è conforme al suo originale
Roma, li 1.1.LUG.2003

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

REG. IG. n. 3 del 9 LUG. 2003
CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO
DEL TERRITORIO
Reg. No. 3 Fog. 187
IL CONSIGLIERE
W. Brusca

VISTA la Legge dell'8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e ss.mm.ii, ed in particolare il comma 14 dell'articolo 17, che dispone che i progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, d'intesa con la Regione territorialmente competente e che l'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 del medesimo articolo e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, recante "Criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati", ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 15; comma 4, che dispone che il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente, approva il progetto definitivo tenendo conto delle conclusioni dell'istruttoria tecnica ed autorizza la realizzazione dei relativi interventi;

VISTO in particolare il comma 5 del medesimo articolo 15 che dispone che qualora gli interventi di bonifica e ripristino ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4 è subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di compatibilità. In tali casi i termini previsti dal D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 sono sospesi sino alla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale;

VISTO in particolare il comma 6 del citato articolo 15 per il quale l'autorizzazione del progetto definitivo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 10, del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 e pertanto sostituisce, ai soli fini

della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L'autorizzazione costituisce altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori, qualora la realizzazione e l'esercizio dei suddetti impianti ed attrezzature rivesta carattere di pubblica utilità;

VISTO l'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo all'area industriale di Brindisi come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il decreto di perimetrazione del sito di interesse nazionale di Brindisi del 10 gennaio 2000 del Ministro dell'ambiente;

VISTO l'elaborato progettuale "Progetto definitivo di bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Stabilimento di Brindisi - Fase 1" acquisito al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 10551/Ri.Bo./B del 14 novembre 2002 relativo alle aree citate, localizzate nel sito di interesse nazionale di Brindisi e contraddistinte catastalmente al Foglio 59 Mappali: 709, 814, 816, 817, 818, 862, 864, 982, 988, 998, 999, 1000, 1009, 1019, 1027, 1031, 693/b, 693/d del Comune di Brindisi, come risulta dalla nota EniPower del 22/01/2003 ed acquisita al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 687/Ri.Bo./B del 23/01/2003;

VISTE le conclusioni della Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in Roma, alla via C. Colombo 44, il 30 dicembre 2002 secondo le quali il progetto definitivo di bonifica dei terreni delle aree di proprietà della ditta EniPower S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Fase 1 è stato considerato approvabile a condizione che l'Azienda fornisse gli elementi di dettaglio relativi alla Fase 2 e recepisce le prescrizioni emerse nel corso della Conferenza di Servizi;

VISTO l'elaborato progettuale "Progetto definitivo di bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Stabilimento di Brindisi - Fase 2", che recepisce le prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi istruttoria del 30 dicembre 2002 ed integra il contenuto nella sua globalità del progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà EniPower - Stabilimento di Brindisi - Fase 1, dettagliando la parte di relazione tecnica relativa all'intervento di Fase 2 (fitodepurazione), acquisito al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 013/Ri.Bo./B del 3 gennaio 2003;

VISTO il progetto definitivo di bonifica dei suoli delle aree di proprietà della ditta EniPower S.p.A. - Stabilimento di Brindisi -, costituito dagli elaborati "Progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Fase 1" e "Progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Fase 2",

acquisiti, rispettivamente, al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 10551/Ri.Bo./B del 14 novembre 2002 e n. 013/Ri.Bo./B del 3 gennaio 2003;

VISTO che il citato progetto prevede la realizzazione di un impianto per il trattamento dei terreni contaminati da metalli pesanti ed idrocarburi, mediante fitodepurazione, sulle aree di proprietà della ditta EniChem S.p.A., localizzate nel sito medesimo e contraddistinte catastalmente al Foglio 59 Mappale 835 del Comune di Brindisi, come risulta dalla nota EniPower del 31/01/2003 ed acquisita al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 941/Ri.Bo./B del 31/01/2003;

CONSIDERATO che nell'area, sulla quale è prevista la realizzazione dell'impianto per il trattamento dei suoli contaminati da metalli pesanti ed idrocarburi, mediante fitodepurazione, le indagini effettuate da EniChem, proprietaria dell'area, hanno dato, per i parametri analizzati, risultanze analitiche non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. n. 471/99 colonna B;

CONSIDERATO che i campioni effettuati dall'AUSL BR/1 - PMP di Brindisi sull'area oggetto di detto impianto di fitodepurazione, identificata nella Tav. 2/1 allegata al progetto definitivo di bonifica dei suoli delle aree di proprietà della ditta EniPower S.p.A. - Stabilimento di Brindisi - Fase 2, individuata nel sito di interesse nazionale di Brindisi e contraddistinta catastalmente come sopra, hanno dato, per i parametri analizzati, risultanze analitiche non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. 471/99 colonna B, così come emerso dai certificati analitici trasmessi dall'AUSL BR/1 - PMP medesima alla Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. 6558 del 6 dicembre 2002, ed acquisita al protocollo n. 11683/Ri.Bo./B in data 11 dicembre 2002;

CONSIDERATO che le indagini - effettuate da EniPower - di caratterizzazione qualitativa dei terreni sull'area individuata per il deposito preliminare di quelli contaminati escavati, hanno dato, per i parametri analizzati, risultanze analitiche non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. 471/99 colonna B;

CONSIDERATO che i campioni effettuati dall'AUSL BR/1 - PMP di Brindisi su detta area hanno dato, per i parametri analizzati, risultanze analitiche non superiori ai limiti di cui alla Tab. 1 dell'All. 1 del D.M. 471/99 colonna B, così come emerso dalla "Relazione di validazione e presentazione delle controanalisi di verifica..." trasmessa dall'AUSL BR/1 - PMP medesima al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota prot. n. 4672 del 10 settembre 2002, ed acquisita al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 8585/Ri.Bo./B in data 16 settembre 2002;

CONSIDERATO che i presidi e le modalità di stoccaggio previsti nel progetto sono stati ritenuti dai partecipanti alla Conferenza di servizi del 3 ottobre 2002 idonei a garantire la sicurezza ambientale;

CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi decisoria del 10 gennaio 2003 tenutasi presso la sede del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio in Roma, via C. Colombo, 44 ha deliberato di considerare approvabile il progetto sopra indicato;

CONSIDERATO che il progetto sopraindicato risulta in linea con quanto previsto dall'allegato 4 del D.M. 471/99 in riferimento alla redazione del progetto definitivo;

CONSIDERATO che, per quanto concerne il sottosuolo, i risultati della caratterizzazione hanno evidenziato nel sondaggio S6 (6 - 7 metri dal piano campagna) concentrazioni di arsenico superiori ai limiti previsti dal D.M. 471/99, per il medesimo parametro;

CONSIDERATO che l'arsenico nel suolo non si mobilizza, come risultato dai risultati dei test di cessione, se non in condizioni di pH estreme, non raggiungibili alla predetta profondità di 6 - 7 metri dal piano campagna, in considerazione anche della situazione stratigrafica ed idrogeologica dell'area;

CONSIDERATO che l'azienda ha rappresentato nell'elaborato "Piano della caratterizzazione qualitativa di terreni ed acque sotterranee - Relazione tecnica descrittiva conclusiva Vol. 1", acquisito al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 6232 del 1 luglio 2002, la difficoltà a procedere alla bonifica mediante asportazione della predetta porzione di sottosuolo avente livelli di arsenico superiore al valore limite fissato dal D.M. 471/99, atteso che la stessa si trova a 4 metri sotto il livello di falda e che, pertanto, l'escavo produrrebbe volumi di acqua da trattare significativamente superiori ai volumi dello stesso terreno escavato con elevate criticità operative nella gestione delle acque emunte;

RITENUTO di poter posporre la decisione relativa alla bonifica della porzione di sottosuolo, contaminata a livelli di arsenico superiori al valore limite fissato dal D.M. 471/99, ai risultati del monitoraggio della falda richiesto ad EniPower S.p.A. nella Conferenza di servizi del 14 novembre 2002, atteso che la matrice ambientale che può essere contaminata dal rilascio di arsenico è la falda;

CONSIDERATO che per quanto attiene la falda i risultati delle analisi - effettuate da EniPower - dimostrano una elevata contaminazione da solventi clorurati, la cui origine, secondo l'Azienda, sarebbe riconducibile ad attività svolta in aree a monte rispetto allo scorrimento della falda e diversa da quella di propria pertinenza;

CONSIDERATO che i risultati delle suddette analisi non confermano in maniera inequivocabile la tesi sostenuta dall'Azienda, in particolare per quanto riguarda l'area sabbiatura, e che la Conferenza di servizi, in data 3 ottobre 2002, ha pertanto richiesto all'Azienda medesima di fornire ulteriori dati a sostegno della sua ipotesi;

CONSIDERATO che il documento "Qualità delle acque sotterranee esterne ed interne all'area EniPower lungo le direttrici principali di scorrimento della falda" consegnato da EniPower con nota del 3 ottobre 2002 ed acquisita in pari data al

protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 9199/Ri.Bo./B, non fornisce elementi conoscitivi tali da confermare la tesi dell'Azienda circa la provenienza della contaminazione da monte rispetto all'area di proprietà EniPower;

CONSIDERATO che, al fine di individuare la sorgente di contaminazione, la Conferenza di servizi del 14 novembre 2002 ha sollecitato l'esecuzione di una campagna di analisi dei gas interstiziali nelle aree limitrofe ai piezometri 1, 10 e 15, che evidenziano il maggiore livello di contaminazione, e richiesto l'immediata adozione di un sistema di monitoraggio delle acque di falda con trasmissione periodica dei referti analitici agli Organi di controllo;

PRESO ATTO che, nell'elaborato progettuale "Progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Fase 1", l'Azienda s'impegna a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza della falda nonché a procedere alla bonifica della stessa attraverso un intervento consortile, qualora i dati che saranno forniti, a seguito della richiesta della Conferenza dei Servizi, evidenziassero un apporto di contaminazione della falda da parte dell'area di proprietà dell'Azienda e comunque di pertinenza della stessa;

RITENUTO di dover applicare, nell'area in questione, all'eventuale riutilizzo dei terreni, oggetto di bonifica mediante fitodepurazione, risultanti dall'attività di escavo delle aree all'interno delle stesse, le medesime seguenti prescrizioni, già imposte per altri siti d'interesse nazionale, ovvero:

- A. che le risultanze analitiche di detti terreni, oggetti di bonifica per fitodepurazione, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna B;
- B. che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
- C. che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione del progetto di bonifica dei suoli, a condizione che l'Azienda effettui la bonifica del sottosuolo e della falda, qualora la stessa risultasse contaminata dalle aree di proprietà e comunque di pertinenza, e considerando il fatto che la bonifica dei suoli ed il loro utilizzo, una volta bonificati, non ostacola la bonifica della falda;

ACQUISITA l'intesa della Regione Puglia con nota 01/0004952/GAB del 25 marzo 2003 acquisito al protocollo del Servizio RIBO con n.3749 /RIBO/B del 10 aprile 2003;

DECRETA

ART. 1

1. È approvato il progetto definitivo di bonifica dei suoli, costituito dai seguenti elaborati:
 - a) "Progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Stabilimento di Brindisi - Fase 1", acquisito al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 10551/Ri.Bo./B del 14 novembre 2002;
 - b) "Progetto definitivo per la bonifica dei terreni delle aree di proprietà - Stabilimento di Brindisi - Fase 2", acquisito al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 013/Ri.Bo./B del 3 gennaio 2003con la seguente prescrizione: l'eventuale riutilizzo nell'area in questione dei terreni, oggetto di bonifica mediante fitodepurazione, è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - A. che le risultanze analitiche di detti terreni, oggetto di bonifica, riferite alla sola frazione granulometrica < 2 mm., risultino conformi ai limiti della Tabella 1 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (Valori di concentrazioni limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo), colonna B;
 - B. che le risultanze analitiche dell'eluato ottenuto nel test di cessione, indicato dall'All. 1 del D.M. 471/1999, realizzato sulla frazione > 2 mm, siano conformi ai limiti della Tabella 2 dell'All. 1 del D.M. 471/1999 (valore di concentrazione limiti accettabili nelle acque sotterranee);
 - C. che il monitoraggio della falda, prima, durante e dopo l'intervento, a monte ed a valle rispetto alle linee di deflusso, non evidenzi un incremento di contaminazione nell'area oggetto di riutilizzo del materiale;
2. Tali elaborati progettuali che saranno conservati presso l'archivio della Direzione Rifiuti e Bonifiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 10 gennaio 2003 di approvazione degli stessi;
3. Le aree oggetto dell'intervento di bonifica, di cui al comma 1, sono individuate catastalmente al Foglio 59, Mappali: 709, 814, 816, 817, 818, 862, 864, 982, 988, 998, 999, 1000, 1009, 1019, 1027, 1031, 693/b, 693/d del Comune di Brindisi, così come precisato nella nota EniPower del 22/01/2003 ed acquisita al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 687/Ri.Bo./B del 23/01/2003;

4. Le aree oggetto dell'impianto di fitodepurazione, di cui al comma 1, sono individuate catastalmente al Foglio 59, Mappale 835 del Comune di Brindisi, così come precisato nella nota EniPower del 31/01/2003 ed acquisita al protocollo della Direzione Ri.Bo. del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con n. 941/Ri.Bo./B del 31/01/2003;
5. E' autorizzata la realizzazione degli interventi indicati nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto;
6. Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto dei criteri e delle modalità previste;
7. La corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di cui al comma 1 è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia di Brindisi ai sensi degli articoli 17, comma 8, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 25 ottobre 1999, n. 471.
8. È fatto salvo l'obbligo di acquisire le autorizzazioni alla realizzazione di opere ed all'esercizio di attività non comprese nel progetto definitivo di bonifica oggetto del presente decreto.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite accettabili per siti a destinazione industriale, dovrà essere predisposta dalla ditta EniPower S.p.A. una apposita variante al piano di gestione di rifiuti da sottoporre alla procedura di cui all'articolo 15, commi 3 e 4 del D.M. 471/99.

ART. 3

1. Qualora i risultati della campagna di analisi dei gas interstiziali nelle aree limitrofe ai piezometri 1, 10 e 15 e del monitoraggio delle acque di falda richiesti dalla Conferenza di servizi del 14 novembre 2002 e prescritti con il presente decreto evidenziassero una contaminazione della falda provocata dalle aree di proprietà di EniPower S.p.A. o comunque di pertinenza della stessa, EniPower deve procedere alla messa in sicurezza d'emergenza della falda ed alla bonifica della stessa con eliminazione delle fonti inquinanti attraverso un intervento consortile o, tardando tale ultimo, un intervento autonomo proprio.

ART. 4

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione a cura della ditta EniPower S.p.A. a favore della Regione Puglia, per una somma pari al 20% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente decreto in € 6.240.000.


**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO**


IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE


IL MINISTRO DELLA SALUTE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO 419

Addi, ... 5/6/03 ...


IL DIRETTORE

